

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 dicembre 2006, n. 23

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. (GU n. 17 del 26-4-2008)

(Provincia di Trento)

(Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente l'attivazione dell'agenzia provinciale per l'energia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2276 di data 27 ottobre 2006, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di regolamento concernente: «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2611 di data 7 dicembre 2006, avente ad oggetto: «Riapprovazione con modifiche del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, già approvato con deliberazione n. 2276 del 27 ottobre 2006»;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

F u n z i o n i

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia (di seguito denominata agenzia), con sede in Trento, istituita dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (di seguito denominata legge).

2. L'Agenzia svolge le funzioni e le attività di cui all'art. 39 della legge.

3. L'agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della giunta provinciale.

4. Al sensi dell'art. 32 e dell'allegato A alla legge, il dipartimento di riferimento dell'Agenzia è il dipartimento urbanistica e ambiente.

5. Il dipartimento di riferimento istruisce, sentito il parere dell'Agenzia, i provvedimenti di competenza della giunta provinciale.

Art. 2.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

- b) il collegio dei revisori dei conti;
- c) il comitato scientifico.

2. Le cariche di revisore dei conti e di esperto del comitato scientifico non sono compatibili oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale e di amministratore, in qualsivoglia veste, di soggetti elettrici locali o di societa' operanti nel settore dell'energia elettrica, ne' con la posizione di dipendente di tali soggetti.

Art. 3. D i r e t t o r e

1. All'Agenzia e' preposto un direttore, nominato dalla giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. L'incarico di direttore e' conferito per la durata della legislatura ed e' equiparato alla direzione di dipartimento.

3. Spettano al direttore i compiti e i poteri di cui all'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale provvede inoltre direttamente:

a) all'adozione degli atti amministrativi di propria competenza nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;

b) all'espressione del parere per l'adozione di provvedimenti di competenza della giunta provinciale;

c) all'adozione del programma di attivita', del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonche' del conto consuntivo;

d) alla direzione del personale;

e) alla stipulazione di convenzioni e contratti;

f) all'esercizio, nei limiti delle funzioni di competenza, dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonche', relativamente alle funzioni di competenza delle strutture in cui si articola l'Agenzia, di ordinazione e pagamento delle spese;

g) al controllo di regolarita' contabile sugli atti delle strutture dell'Agenzia di cui all'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

4. Lo svolgimento di specifiche attivita' e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal direttore al soggetti preposti alle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c).

5. Il direttore e' responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attivita' di cui all'art. 8 e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'Agenzia.

6. In caso di assenza o impedimento del direttore si applica quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 4. Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia e' soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, nominati dalla giunta provinciale, composto da tre componenti effettivi, dei quali almeno uno funzionario dell'amministrazione provinciale esperto in materia contabile-finanziaria. Il presidente del collegio e' scelto fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche

ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni, l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti e' allegato un parere scritto.

4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennita' e' stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Art. 5.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, nominato dal direttore, e' composto da cinque esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza in materia di energia.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Il comitato scientifico e' competente ad esprimere pareri in materia di energia.

4. Al componenti il comitato scientifico spetta un'indennita' posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennita' e' stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Art. 6.

Struttura organizzativa e personale

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia e' costituita da:

- a) la direzione;
- b) il servizio pianificazione energetica ed incentivi;
- c) il servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia.

2. Le funzioni delle strutture di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato A al presente regolamento.

3. Le strutture di cui al comma 1 possono articolarsi in uffici individuati con provvedimento della giunta provinciale ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 30, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

4. L'Agenzia si avvale esclusivamente di personale della Provincia e lo gestisce ricorrendo alle proprie strutture.

5. I soggetti preposti alle strutture di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelli preposti agli uffici eventualmente individuati, sono soggetti alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalita' ed effetti di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 7.

Patrimonio e mezzi

1. Per il proprio funzionamento l'Agenzia si avvale di beni e servizi assegnati dalla Provincia secondo le modalita' con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalita', alle strutture provinciali.

2. Per particolari e motivate esigenze, sulla base di specifiche

direttive della giunta provinciale, l'Agenzia puo' approvvigionarsi di beni e servizi anche utilizzando fondi del proprio bilancio. In tal caso l'Agenzia e' tenuta ad applicare la normativa vigente per la disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. I beni assegnati all'Agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell'inventario della Provincia.

Art. 8.

Programma di attivita' e gestione economico-finanziaria

1. Il direttore adotta il programma di attivita' che ha durata corrispondente alla legislatura ed e' aggiornato annualmente.

2. Il programma di attivita', individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le prioritaa' degli interventi, nonche' il relativo fabbisogno finanziario e le modalita' di copertura delle stesse ed indica le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia. Il programma di attivita' e' presentato alla giunta provinciale entro il 15 novembre di ciascun anno. Il programma di attivita', approvato ai sensi dell'art. 10, comma 2, costituisce il programma di gestione dell'Agenzia. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di attivita' corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.

3. L'Agenzia, in coerenza con il programma di attivita' e secondo le direttive della giunta provinciale di cui all'art. 10, comma 1, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il direttore, se necessario, dispone l'adeguamento del programma di attivita', mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.

5. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' deliberata dalla giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

6. Il conto consuntivo e' trasmesso, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici unitamente al parere di cui all'art. 4, comma 3, alla giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

7. Per il servizio di tesoreria l'Agenzia si avvale, alle medesime condizioni, della banca titolare del medesimo servizio per la Provincia.

8. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme provinciali vigenti in materia, il direttore, allo scopo di far fronte a particolari esigenze operative dell'Agenzia, puo' adottare un apposito regolamento di contabilitaa'.

9. L'Agenzia adotta il controllo di gestione di cui all'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, secondo le direttive dalla giunta provinciale di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 9.

Entrate e spese

1. Costituiscono entrate dell'Agenzia:

a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'Agenzia dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto anche delle altre entrate;

b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari;

c) i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che la

Provincia mette a disposizione dell'Agenzia, e dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, secondo modalita' e tariffe determinate dalla giunta provinciale;

d) ogni altra entrata derivante dall'attivita' svolta nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia.

2. L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate dalla provincia e' disposta mediante versamento delle stesse alla banca titolare del servizio di tesoreria dell'agenzia, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa secondo tempi e modalita' determinati con deliberazione della giunta provinciale.

3. Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, la giunta provinciale determina quali prestazioni fornite dall'Agenzia a favore di soggetti pubblici e privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari, che sono aggiornati con periodicit  annuale tenendo conto dell'evoluzione dei costi corrispondenti; in caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di rideterminazione tariffaria annuale si applichera' l'adeguamento di cui all'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'Agenzia.

4. In relazione alle disposizioni previste dal presente articolo, le spese per la gestione dei programmi di attivita' dell'Agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo e all'art. 7, comma 1, sono poste a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

5. Le spese per il personale provinciale assegnato all'Agenzia sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

Art. 10.

Poteri della giunta provinciale

1. La giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce direttive e indirizzi all'Agenzia che assicurino il coordinamento con il dipartimento urbanistica e ambiente, in particolare:

a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attivita' stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;

b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia;

c) per la formazione dei bilanci di previsione al sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

d) per la concessione di trasferimenti, contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell'energia e per l'impiego di fonti rinnovabili.

2. Sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale il programma di attivita', il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo ed il regolamento di contabilita' dell'Agenzia.

3. La giunta provinciale provvede all'approvazione degli atti indicati al comma 2 entro trenta giorni, decorrenti dal loro ricevimento. Per quanto riguarda l'utilizzo distanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative leggi finanziarie il termine di trenta giorni decorre dalla data stabilita dall'art. 35, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; decorso tale termine, gli atti sottoposti al controllo si intendono comunque approvati. In ogni caso prima di assumere provvedimenti negativi la giunta provinciale richiede all'Agenzia chiarimenti o modifiche agli atti sottoposti alla sua approvazione.

4. La giunta provinciale approva il piano degli investimenti nel settore dell'energia per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera h) del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg..

5. La giunta provinciale determina le prestazioni e relativi tariffari di cui all'art. 9, comma 3.

6. In caso di accertata inerzia degli organi dell'Agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente.

Art. 11.
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si osservano le norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 nonché alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'Agenzia agli organi provinciali ivi previsti.

Art. 12.
Norme transitorie

1. L'Agenzia è attivata dal 1 gennaio 2007; da tale data decorre l'esercizio da parte dell'Agenzia delle funzioni ad essa attribuite dalla legge e già svolte:

a) dall'azienda speciale provinciale per l'energia (di seguito ASPE);

b) dal progetto speciale per l'energia e i servizi pubblici locali;

c) dal servizio energia.

2. A far data dall'attivazione dell'Agenzia è soppressa l'ASPE, istituita con legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

3. L'Agenzia subentra, dalla data di attivazione, nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'ASPE con l'eccezione del fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile che viene introitato nel bilancio provinciale. I beni dell'ASPE affluiscono al patrimonio della Provincia, che li assegna all'Agenzia, ad eccezione delle partecipazioni azionarie.

4. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, il personale che alla medesima data risulti dipendente dell'ASPE, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito nel ruolo della provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito.

5. Per l'inquadramento del personale di cui al comma 4 si applica l'art. 94 del contratto collettivo di lavoro 2002-2005 del personale del comparto delle autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

6. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, il personale che alla medesima data risulti dipendente dell'ASPE, con rapporto di lavoro a tempo determinato è trasferito, nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito, alla provincia fino alla scadenza del relativo rapporto di lavoro.

7. In ogni caso al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato viene applicato il trattamento economico-giuridico previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili al personale appartenente al comparto delle autonomie locali di pari figura professionale o qualifica, secondo le equiparazioni stabilite dalla giunta provinciale.

8. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, al servizio gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia è preposto il direttore dell'ASPE che rimane assegnato a tale incarico fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro.

9. In conseguenza di quanto disposto dall'art. 39, comma 4, ultimo periodo, della legge, l'Agenzia subentra, con modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere con riferimento agli interventi finanziari

e alle altre spese di competenza del servizio energia e del progetto speciale per l'energia e i servizi pubblici locali individuati con la suddetta deliberazione. A seguito dell'approvazione della medesima deliberazione, l'Agenzia e' autorizzata a variare di conseguenza il proprio bilancio secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

10. Con decorrenza dalla data di attivazione dell'agenzia sono assegnati in uso alla stessa i beni mobili e immobili gia' destinati all'esercizio delle attivita' attribuite alle strutture provinciali soppresse.

11. In prima applicazione del presente regolamento la giunta provinciale adotta il bilancio annuale di previsione in termini di competenza, relativo all'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009. La giunta approva altresì il preventivo di cassa dell'Agenzia relativo all'anno 2007.

12. Al sensi dell'art. 32, comma 9, della legge, a far data dall'attivazione dell'Agenzia sono abrogati gli articoli 2, 3, dal 5 al 19 e 27 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 dicembre 2006

DELLAI

Decreto registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006, registro n. 1, foglio n. 19.

(Omissis).